

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI - ISCRIZIONE
CONSULTA

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI - ISCRIZIONE
CONSULTA

ART. 1

FINALITA'

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

ART. 2

ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1. Ai fini di individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, oltre che di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito un apposito Albo Comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all'art. 1 e la cui attività non ha come scopo la divisione di utili fra gli associati.

~~3. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale in loco di residenza.~~

ART. 3

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Organizzazioni Associate è presentata all'Amministrazione Comunale dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto
 - b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali
 - c) relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio oppure, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nel biennio successivo.
- 3) Il Dirigente del Settore Interventi Sociali, accertati i requisiti di cui al presente regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione all'Albo dell'associazione che ne ha avanzato richiesta, dandone comunicazione al legale rappresentante.

ART. 4

VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro tre mesi dall'avvenuta variazione.

- 2) In ogni momento il Dirigente del Settore Interventi in Campo Sociale, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale o della Consulta delle Associazioni, può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- 3) La perdita di tali requisiti, comporta la cancellazione dall'Albo che viene disposta con determinazione del dirigente preposto.
- 4) Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo.

STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ART.1

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

In attuazione della L.n° 241 del 7/08/90, della L.n° 266 del 11/08/91, nonché della L. n°328 del 2000, il Comune di Marigliano istituisce La Consulta delle Associazioni di Volontariato.

ART.2

FINALITA'

La Consulta promuove, sostiene e collega gruppi ed organismi di volontariato che sono concreta espressione della libera iniziativa dei cittadini, per raccogliere e rappresentare le istanze comuni dei gruppi consociati. Essa è apertica e non persegue finalità di lucro.

1. Lo spirito e la prassi della Consulta si fondano:

- a) sulla condivisione delle situazioni di bisogno delle persone singole e dei gruppi sociali;
- b) sul disinteresse e la gratuità dei servizi programmati da ogni gruppo e dalla Consulta, senza nessuna strumentalizzazione, nel pieno rispetto della persona umana dal punto di vista culturale, politico e religioso;
- c) sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia, impegnandosi, anche attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme d'intervento, a rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e di discriminazione sociale;
- d) su un diretto impegno sul civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali purché tale collaborazione non violi l'originalità di gestione e l'autonomo patrimonio dei gruppi associativi;
- e) sul rifiuto della logica della violenza e della guerra come mezzo per la risoluzione dei conflitti e nel credere nella pratica del confronto democratico, della pace, della non violenza, nella multiculturalità e nell'integrazione dei popoli e delle razze;
- f) sul rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

2. Gli obiettivi della Consulta consistono:

- a) nel mantenere vivo il collegamento, la conoscenza e l'informazione reciproca sulle attività dei singoli gruppi ed organismi di volontariato che la compongono;

- b) nel promuovere attività e progetti comuni per la divulgazione della cultura del gratuito e dell'impegno civile;
- c) nello stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche nel campo assistenziale;
- d) nell'intervenire attivamente, con il proprio parere consultivo, nelle attività pubbliche di programmazione, in particolare nei settori di cui all'Art. 1 del Regolamento dell'Albo delle Associazioni e ricercare forme comuni di aggiornamento di cui possono usufruire i volontari dei singoli gruppi.

ART.3

ORGANI DELLA CONSULTA E FUNZIONAMENTO

- 1) l'assemblea
- 2) la segreteria
- 3) il Presidente dell'assemblea

Possono far parte della Consulta i gruppi, le comunità parrocchiali e non, le cooperative sociali, le associazioni Onlus iscritte all'Albo del Volontariato; per essere membro è necessario presentare domanda scritta alla segreteria della Consulta in cui si dichiara di:

- essere iscritto nell'Albo Comunale delle Associazioni e di operare nel territorio del Comune di Marigliano;
- impegnarsi a collaborare fattivamente alle attività della Consulta;
- dare garanzie di continuità nel tempo;
- sostenere i punti qualificanti dei principi fondanti del volontariato;
- avere uno Statuto compatibile con quello della Consulta.

La Consulta è un organismo di partecipazione con funzioni propositive e consultive del Consiglio Comunale, degli Assessori e delle Commissioni Consiliari.

L'assemblea è l'organismo decisionale della Consulta; per la sua validità si richiede la presenza di due terzi dei rappresentanti delle Associazioni in prima convocazione, della metà più uno in seconda convocazione.

Tutte le decisioni della Consulta vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti. Ogni associazione eleggerà un suo rappresentante ed un sostituto. E' consentita la delega a rappresentanza dell'associazione equivalente ad un'espressione di voto per non più di due volte l'anno solare. La delega non è consentita in occasione del voto per l'elezione del Presidente della Consulta. Nel caso in cui il rappresentante di un'associazione non si presenti per tre assemblee consecutive, l'associazione risulterà automaticamente esclusa.

ART.4

La segreteria è composta da 5 membri: il Presidente, il Vicepresidente, il segretario eletto dall'assemblea nel proprio seno con la maggioranza più uno dei presenti alla votazione per l'elezione agli incarichi della Consulta. Uno è il rappresentante dell'assessorato ai servizi sociali o un suo delegato (quest'ultimo deve comunque rivestire un ruolo politico all'interno dell'amministrazione comunale, espressione del consiglio comunale). Uno è costituito dal responsabile dell'ufficio servizi sociali. La segreteria dura in carica due anni.

ART.5

Alla votazione del Presidente e dei membri della segreteria della Consulta deve partecipare la metà più uno dei rappresentanti. Per la votazione del Presidente viene data una unica preferenza. Per essere eletto il candidato alla presidenza deve ottenere la metà dei voti più uno dei votanti. Il primo non eletto alla carica di Presidente assumerà la vicepresidenza. Il Presidente dura in carica due anni; in caso di dimissioni anzitempo, si procede a nuove elezioni.

ART.6

La Consulta si riunisce in via ordinaria, con convocazione del Presidente, ogni tre mesi ed in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, previa richiesta delle associazioni (un terzo delle associazioni).

Possono partecipare alle riunioni della Consulta anche gli Assessori Comunali o un loro delegato, i Presidenti delle Commissioni o un loro delegato, nei cui ambiti di competenza rientrino i singoli argomenti all'o.d.g. della seduta ed inoltre un componente espressione della minoranza.

ART. 7

L'amministrazione da parte sua, su invito della Consulta o di propria iniziativa, ^{può} sottoporre all'esame preventivo della Consulta stessa ~~ogni~~ ^{ogni} questione in materia riguardante l'assessorato ai servizi sociali che abbia interesse per l'intera collettività cittadina o una parte di essa. L'assemblea ^{può} chiedere al Comune per tramite l'assessorato ai servizi sociali, delucidazioni in merito a ~~questioni~~ ^{questioni} attinenti l'argomento, ~~già deciso dal Comune~~, ^{può promuovere interventi necessari;} può chiedere di essere interpellata dalla giunta. Il parere della Consulta ^{s'intende} ~~s'intende~~ acquisito se non viene espresso entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell'assessorato. Il parere della Consulta (non obbligatorio) non vincola l'organo comunale competente a deliberare.

ART.8

Le associazioni che aderiscono alla Consulta mantengono la propria identità associativa; possono assumere iniziative specifiche anche al di fuori dell'ambito della Consulta stessa.

ART.9

Nel caso in cui un'associazione operi in termini di incompatibilità con le premesse di cui all'Art. 1 del Regolamento nonché dell'Art. 1 dello Statuto della Consulta, può essere esclusa dalla Consulta con il voto dei 2/3 dei membri che costituiscono l'assemblea.

ART.10

In ogni seduta dell'assemblea, prima di affrontare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente invita i membri a voler sottoporre al giudizio del consesso questioni preliminari. A tale riguardo uno spazio di cinque minuti viene concesso affinché ciascuno possa esprimere tali questioni.

ART. 11

L'Amministrazione Comunale garantisce e riconosce alla Consulta il diritto:

- a. di conoscere le deliberazioni Consiliari e di Giunta i provvedimenti sindacali, nonché tutti gli atti ed i documenti comunali direttamente ricollegabili alle attività statutarie dei soggetti indicati, con esclusione dei documenti indicati dall'art. 24 della L. 241/90, entro 30 giorni dalla richiesta, rimettendo copia di tali atti;
- b. di formulare proposte o esprimere pareri sui procedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza delle Associazioni, delle Organizzazioni di Volontariato secondo il loro soggetto sociale
- c. di presentare istanze e petizioni riguardanti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi con il conseguente obbligo del competente organo amministrativo di esaminare entro 60 giorni pronunciandosi per iscritto sulla legittimità e sul merito.

ART. 12

L'amministrazione comunale favorirà:

- 1) il reperimento delle necessarie strutture logistiche per le associazioni della Consulta, materiale di cancelleria; *alle consulto*
- 2) il sostegno anche attraverso forme di patrocinio, divulgazione delle attività delle associazioni volte a favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

ART. 13

COMPETENZE DELLA CONSULTA

Compete alla consulta:

- esprimere alla Giunta Municipale entro ~~10~~ ¹⁰ gg. dalla data di richiesta, pareri su proposte, programmi e direttive che interessano i campi di intervento degli Organismi associativi iscritti ai registri e che richiedono una convocazione;
- esaminare in sede preventiva e consultiva i progetti pervenuti dalle Associazioni e da sottoporre alla Giunta Municipale per l'approvazione ed il relativo finanziamento; *per*
- esprimere parere sulla programmazione delle politiche del Comune riguardanti i campi di interventi della Consulta;
- proporre, anche in collaborazione con l'Ente Comunale, iniziative di formazione, aggiornamento e promozione tendenti a garantire una più specifica conoscenza di leggi, regolamenti, circolari e servizi che disciplinano l'attività comunale e una più puntuale informazione sui servizi assicurati dall'A.C.

ART. 14

CRITERI GENERALI PER CONVENZIONI E FINANZIAMENTI

Al fine di svolgere in modo più efficace e coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni con le Associazioni ed Organizzazioni iscritte nei registri comunali, ai sensi e nel rispetto del presente regolamento e delle leggi vigenti.

Per le Organizzazioni di Volontariato l'accesso al finanziamento comunale e/o alla stipula di convenzioni è subordinato all'iscrizione dell'organizzazione richiedente al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi degli artt. 6 e 7 Legge 266/91 e L.R. n. 9/93. Per accedere al finanziamento è necessario presentare un preciso progetto con indicazione dei mezzi e dei tempi di realizzazione accompagnati da un bilancio.

ART. 15

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il Sindaco o un suo delegato, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto con annesso Regolamento da parte del Consiglio Comunale, provvederà ad insediare la Consulta delle Associazioni.

ART. 16

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alle norme di leggi vigenti.